

Il Direttore Tecnico De Munari Eriberto determina quanto segue:

1. di stabilire, per le motivazioni sopra esposte da intendersi qui integralmente richiamate, che la regolazione dei prelievi in situazioni di scarsità idrica e le eventuali limitazioni e sospensioni in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. a) del RR 41/2001 sono disciplinate per l'anno 2024 dal presente atto;

2. di stabilire che la regolazione dei prelievi avviene con la decorrenza specificata nel presente atto tramite un portale web, nel quale vengono individuati con un codice semaforico i bacini dove il prelievo può essere esercitato e quelli dove è limitato o sospeso sulla base di un'informazione relativa alle portate transitanti nei corpi idrici e al quale tutti gli utenti possono accedere con qualsiasi dispositivo che permetta una connessione alla rete;

3. di specificare che:

- qualora sia presente nel bacino in cui è ricompresa l'opera di presa una colorazione verde l'utente può prelevare la risorsa idrica, sempre nei limiti di quanto assentito in concessione e nel rispetto del DMV;
- qualora sia presente nel bacino in cui è ricompresa l'opera di presa una colorazione rossa non può essere effettuato alcun prelievo e devono essere rimosse dal corpo idrico le opere mobili per il prelievo della risorsa;
- qualora sia presente nel bacino in cui è ricompresa l'opera di presa una colorazione gialla, che indica portate prossime ai valori di DMV, il prelievo può essere effettuato, sempre nei limiti di quanto assentito in concessione e nel rispetto del DMV, ma i Consorzi di Bonifica titolari di grandi derivazioni sono tenuti a modulare il prelievo con una riduzione del 10% della portata istantanea derivabile al netto del DMV oppure riducendo le ore di prelievo rispetto a quelle effettuate in costanza della colorazione verde per conseguire la medesima percentuale di riduzione;

4. di stabilire che la sospensione dei prelievi disposta col sistema sopra illustrato non trova applicazione per prelievi disciplinati da valori di DMV specifici individuati con atti regionali, diversi dai valori di riferimento di cui all'Allegato D della DGR 2067/2015, nonché per i prelievi per i quali siano presenti punti di monitoraggio sito specifici approvati dall'amministrazione regionale in cui i concessionari rilevino, nella sezione specifica in cui è effettuata la derivazione, portate superiori al DMV;

5. di stabilire che in presenza di bacini regolati e di rilascio di portate già concesse e con riferimento al reticolo afferente la rete di bonifica, non essendo previsto un DMV, non si applica il presente sistema di regolazione dei prelievi;

6. di stabilire che per valutazioni tecniche a supporto ed integrazione delle risultanze degli idrometri inseriti nella rete istituzionale di ARPAE finalizzate anche all'eventuale aggiornamento della colorazione dei bacini, i Consorzi di Bonifica potranno trasmettere i dati di portata transitanti sul corpo idrico interessato dal prelievo

misurate in prossimità delle opere di derivazione consortile qualora la trasmissione dei dati avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. deve essere notificata ad Arpae, previamente o contestualmente alla trasmissione dei dati, la documentazione che attesti l'esatta localizzazione geografica del tele-idrometro e le caratteristiche tecniche dello strumento;
- b. il tele-idrometro deve essere posizionato in corrispondenza di sezioni del corso d'acqua in cui non siano presenti ostacoli naturali o artificiali che inficino il corretto funzionamento dello strumento;
- c. il tele-idrometro deve essere fornito di asta idrometrica al fine di poterne verificare l'esatta taratura;
- d. la taratura del tele-idrometro deve essere reiterata nel tempo rispetto all'asta idrometrica;
- e. per rendere il dato conforme a quello istituzionale Arpae, deve essere trasmessa la misura della portata transitante mediata sulle 8 ore, dalle ore 24:00 alle ore 08:00 della giornata di aggiornamento;
- f. la misura deve essere trasmessa ad Arpae all'indirizzo pec: dirgen@cert.arpa.emr.it entro le ore 10:00 della giornata di aggiornamento;
- g. i Consorzi di Bonifica devono garantire al personale Arpae la possibilità di effettuare dei controlli in situ atti a verificare la corretta taratura e posizionamento dei tele-idrometri, qualora fossero localizzati in aree private e/o difficilmente raggiungibili;

7. di stabilire, quanto all'aggiornamento del dato:

- la conferma per l'anno 2024 delle modalità di funzionamento del portale di regolazione dei prelievi con le specificazioni di seguito riportate:
 - l'informazione relativa alle portate fluenti viene di norma validata e pubblicata nella giornata di martedì nel periodo di attivazione, ed eventualmente quando le condizioni indichino un mutamento della disponibilità di risorsa tale da comportare un ulteriore aggiornamento dei dati;
 - la cartografia aggiornata è pubblicata nell'apposito sito web dalle ore 12:00 della giornata di aggiornamento, e cioè il martedì, a meno di aggiornamenti ulteriori resi necessari da sensibili variazioni di portata, di cui viene data notizia sul sito web ARPAE;
 - l'assetto semaforico conseguente all'aggiornamento dei dati sulla portata diviene cogente alle ore 00:01 del giorno seguente a quello di aggiornamento e vige fino alle ore 00:01 del giorno seguente all'aggiornamento successivo;

8. di disporre che, in caso di colorazione rossa e dunque di divieto al prelievo, e ai fini delle verifiche sul rispetto del medesimo, gli utenti soggetti a tale divieto debbano mantenere chiuse/disattivate le opere di presa fisse, e quelli che prelevano a mezzo di pompe mobili siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o, nel caso di effettiva impossibilità, a comunicare al servizio le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili;

9. di stabilire che il sistema di regolazione dei prelievi, così come disciplinato dal presente atto, rimanga in vigore dal 23 luglio 2024 al 31 ottobre 2024, salvo proroghe;

10. di dare atto che il presente sistema di controllo dinamico delle portate e conseguente regolazione dei prelievi nel periodo estivo così come disciplinato per l'anno 2024 potrà essere in futuro modificato con riferimento all'implementazione della rete dei misuratori, alla frequenza degli aggiornamenti o alle altre modalità che saranno ritenute idonee a contemperare la tutela della risorsa con le esigenze delle utenze;

11. di dare atto che ogni derivazione effettuata nei periodi segnalati con colorazione rossa, e in cui dunque è fatto divieto di prelievo, sia da considerarsi abusiva e conseguentemente soggetta a sanzione amministrativa ai sensi dell'art.49 del RR 41/2001 e dell'art. 17 del RD n. 1775/1933;

12. di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento diverse dal prelievo in costanza di colorazione rossa nel bacino in cui è ricompresa l'opera di presa, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, di cui all'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3;

13. di affidare agli agenti accertatori e agli Organi di polizia competenti il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;

14. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale di ARPAE e sul BURERT, e di promuoverne la massima diffusione presso i soggetti interessati, anche tramite le associazioni di categoria.